

## **COMM. TRIB. PROVINCIALE VARESE - 03/05/2012**

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

In data 18/11/2010 la Snc PIADAMANIA di To. So. e C, in persona del legale rappresentante To. So., rappresentata e difesa dagli avv. Chiara Tacchi e Mirko Tosini, ha presentato ricorso RGR 1892/10, con contestuale istanza di sospensione, avverso Avviso di accertamento n. Omissis, notificato in data 07/05/2010 ai soggetti interessati (la Snc Piadamania ed i soci - amministratori To. So. e Vi. Ro. An.) emesso dall'Agenzia delle entrate - Direzione Provinciale di Varese - Ufficio Controlli - anno 2006 - a seguito di attività ispettiva riguardante gli anni 2005 e 2006 conclusasi con Verbale di constatazione in data 27/11/2008 prot. 580/2008, notificato alla ricorrente.

L'accertamento a fronte di un maggior reddito d'impresa accertato e relative addizionali, dai dichiarati € 32.300 agli accertati € 113.148,00 (maggiori ricavi di € 80.848,00) ha comportato, per il 2006, maggiori imposte IRAP di € 3.436,00, maggiore imposta IVA di € 3.558,33, più sanzioni di € 5.337,00 per un valore economico complessivo della controversia di € 12.331,00.

La ricorrente, esercente il commercio all'ingrosso di generi alimentari, in data 04/06/2010 presentava istanza di accertamento con adesione conclusasi negativamente in data 10/09/2010.

La ricorrente chiede l'annullamento dell'Avviso per i seguenti motivi:

1) - eccezione di nullità dell'atto impugnato per " l'inesistenza della notificazione per omessa sottoscrizione della relata di notifica - in violazione dell'art. 60 DPR 600/73 che recita " la notifica degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli artt 137 e segg. del Cpc, con le seguenti modifiche: a) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'Ufficio delle imposte ". Fra le norme del Cpc applicabili rientra anche l'art. 148 secondo cui "... l'Ufficiale Giudiziario certifica l'eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all'originale ed alla copia dell'atto ".

Nel caso di specie la relata di notifica risulta completamente in bianco (non è indicato l'Ufficio postale, non è indicato il numero della raccomandata, non è indicato il pubblico ufficiale incaricato di eseguirla). Pertanto la notifica è inesistente come da Sent. Corte di Cass 24442/08, secondo la quale " la mancanza di sottoscrizione ne determina la giuridica inesistenza. Questa situazione è del tutto insuscettibile di sanatoria, in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo....".

2) - "nullità dell'accertamento per carenza di delega del soggetto sottoscrivente e/o violazione dei principi di correttezza e trasparenza".

A' sensi dell'art. 42 DR 600/73 l'Avviso deve essere "....sottoscritto dal Capo dell'Ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato l'accertamento è nullo se l'avviso non reca la sottoscrizione.... di cui al presente articolo". Nel caso di specie l'atto è sottoscritto dal Capo Area dott.ssa Malgioglio con l'annotazione "firma su delega del Direttore Provinciale dott. Antonio Silipo", ma la delega non è allegata all'atto, quindi è presumibile che il sottoscrivente fosse privo di idonea delega legittimante. Si può quindi ritenere che la firma sia come non apposta con la conseguente nullità dell'atto (C.Cass. sentenza 14626/2000) con nullità insanabile ex art. 10 legge 212/2000. In tal senso anche il disposto dell'art. 2, comma 1 della legge 145/2002 che introducendo il comma 1 bis dell'art. 17 D Lgs. 165/2001 prevede: "i dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni

di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto motivato, alcune competenze comprese nelle funzioni", quindi la delega deve essere motivata da comprovate ragioni di servizio e non a tempo indeterminato.

3) - "Nullità dell'accertamento per omesso contraddittorio", in violazione dell'art. 5 della legge 218/97 che indica i contenuti dell'invito con le varie richieste al contribuente per consentirgli di interloquire con l'Ufficio con la possibilità di non arrivare all'emissione dell'Avviso di accertamento. Questa procedura preventiva non è stata attivata. La Corte di Cass. con sentenze 26635, 26636, 26637 e 26638 del 18/12/2009 ritiene che la procedura di accertamento mediante applicazione dei parametri o degli studi di settore che costituiscono un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è determinata ex legge, "... nasce solo in esito al contraddittorio, da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente". Nel caso di specie l'Agenzia non ha chiesto un preventivo chiarimento atto a giustificare le risultanze della dichiarazione dei redditi, né ha trasmesso le risultanze dell'accertamento induttivo, si è solo limitata a segnalare delle incongruenze ed a ricevere della documentazione e quindi non ha consentito al contribuente una adeguata difesa prima dell'accertamento, pertanto lo stesso accertamento deve ritenersi nullo.

4) - "Nullità dell'accertamento per omessa e/o insufficiente motivazione".

A' sensi degli artt. 3 della legge 241/90, e art. 42, comma 2, DPR 600/73 ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato indicando i presupposti giuridici e le ragioni di fatto che lo determinano. Nel caso di specie l'Ufficio accerta maggiori ricavi semplicemente sulla base degli Studi di settore. È noto come la giurisprudenza della Cassazione ha costantemente ribadito che non è sufficiente una motivazione fondata esclusivamente sullo scostamento del ricavo puntuale, ma che occorrono integrazioni, sotto pena di nullità dell'atto, in risposta alle contestazioni del contribuente sollevate in sede di contraddittorio. E' infatti solo il contribuente, attesa la insufficienza dei dati statistici degli Studi di settore, che può illustrare la situazione reale della propria attività e degli accadimenti specifici di quel particolare anno fiscale oggetto di controllo. Nel caso di specie le giustificazioni del contribuente sono state richieste solo ad accertamento avvenuto ed a seguito della richiesta ex art. 6, comma 2, del D.Lgs. 218/97, di accertamento con adesione, peraltro disattesa e rimasta senza nessuna replica da parte dell'Ufficio. Né paiono sufficienti gli ulteriori elementi dedotti dall'Ufficio quali: a) l'ammontare delle rimanenze, b) l'acquisto di immobili, c) le ingenti spese di trasporto, infatti la giurisprudenza considera integrativi ammessi solo gli elementi riferibili alla concreta attività dell'impresa. Con riferimento a tali parametri va precisato infatti che l'acquisto di immobili è stato fatto in proprietà tra i soci e con ricorso a mutui, col beneficio di una eredità, e con compravendita della metà del primo acquisto e tutto ciò senza tener conto dei redditi conseguiti negli anni dal 2002 al 2004, con la conseguenza che gli acquisti di immobili sono tutti ampiamente giustificati (vedi all. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12).

5) - "Infondatezza dell'accertamento di maggiori ricavi".

L'Ufficio non ha tenuto conto delle giustificazioni fornite e delle politiche commerciali adottate al fine del contenimento delle spese di trasporto e delle rimanenze finali fatte al fine del loro contenimento ( vedi all. 13 e 14 ) con conseguenze sulla determinazione dei maggiori ricavi.

6) - "Sulla quantificazione delle sanzioni".

Il calcolo delle sanzioni è stato fatto in violazione dell'art. 12 D.Lgs. 472/97, senza tener conto della contestazione di maggiori ricavi anche per il periodo successivo, ragione per la quale in presenza di cumulo di sanzioni vanno applicate le disposizioni di cui al citato art. 12, pertanto se ne chiede la rideterminazione comprendendovi le sanzioni di cui all'Avviso qui contestato Omissis (anno 2006) ed anche quelle di cui all'Avviso Omissis (anno 2005).

Conclude quindi la ricorrente:

- a - per la sospensione dell'Avviso impugnato " sussistendone i presupposti di legge" e della Cartella
- b- per la riunione del procedimento di cui all'Avviso Omissis (vedi all. 15)
- c- in via preliminare di merito - dichiarare l'inesistenza della notificazione
- d- sempre in via preliminare - dichiarare nullo l'Avviso per inesistenza della firma (mancanza di delega dell'avente diritto, non allegata)
- e- nel merito - dichiarare nullo l'Avviso in assenza di preventivo contraddittorio
- f- sempre nel merito - dichiarare nullo per carenza di motivazioni
- g- in via subordinata - di ridurre le somme dovute a titolo di sanzione comprendendovi anche quelle di cui all'Avviso Omissis

il tutto con vittoria di spese.

L'Agenzia delle entrate - Direzione Provinciale di Varese - Ufficio Controlli, con propria nota prot. 6825/10 del 14/01/11 fa presente che a seguito di verifica della società ricorrente, in data 27/11/2008 per il controllo dei dati indicati nello Studio di Settore allegato al Mod. Unico per gli anni 2005 e 2006, veniva redatto il PVC prot. 580/2008 riscontrando le seguenti irregolarità:

- anno 2005 - accertamento di beni strumentali del valore di € 114.428,00 a fronte del dichiarato valore di € 0
- anno 2006 - accertamento di beni strumentali del valore di € 117.933,00 a fronte del dichiarato valore di € 0.

In conseguenza di tali irregolarità in data 13/03/2010 veniva richiesto alla ricorrente con questionario Q00049 di esibire la documentazione relativa a

situazione contabile e dettaglio delle rimanenze finali con relative fatture di acquisto al 31/12/2005 2006 e 2007.

Sulla base della documentazione acquisita veniva rielaborato lo Studio di settore riscontrando la non congruità con un ricavo puntuale di € 720.541,00 rispetto ai ricavi dichiarati di € 712.945,00 e non è risultata coerente con le percentuali di ricarico.

Si provvedeva quindi alla ricostruzione dei ricavi fondatamente attribuibili alla attività col risultato di maggiori ricavi per € 80.848,00 e conseguente rettifica del reddito di impresa pari a € 113.147,00 rispetto al dichiarato reddito di impresa di € 32.300,00, con conseguenti maggiori imposte e maggiore imposta IRAP di € 3.436,00 e maggiore IVA di € 3.558,00 oltre alle sanzioni.

L'istanza di accertamento con adesione, presentata, si è chiusa con esito negativo.

Da quanto sopra poi l'emissione dell'Avviso di accertamento qui opposto dalla ricorrente.

La ricorrente lamenta:

1) - inesistenza della notifica per omessa sottoscrizione della relata di notifica:

l'eccezione è infondata, la relata infatti è datata e sottoscritta dall'addetto al recapito, così come previsto dall'art. 148 Cpc e come si evince dagli avvisi di ricevimento allegati, per la notifica ai due soci e alla società (racc. 76366483993-1 e, per temporanea assenza, racc. 764076145546 quest'ultima ritirata e sottoscritta per il socio Vi. An., con sottoscrizione dell'addetto al recapito e alla società come da avviso di ricevimento racc. 76366483992-0, anch'esso allegato, ritirato dal legale rappresentante della società Sonia Tosi e sottoscritto dall'addetto al recapito.

2) - nullità dell'accertamento per carenza di delega del soggetto sottoscrivente l'accertamento. Anche questa eccezione è destituita di ogni fondamento.

L'art. 42, comma 1 del DPR 600/73 prevede la nullità dell'atto solo se privo di sottoscrizione. Nel caso di specie l'Avviso è firmato.

La CTC con sentenza 22/11/2002 afferma che non può essere eccepita la piena validità dell'atto se non viene contestata la sua provenienza e la sua riferibilità alla Amministrazione Finanziaria, restando preclusa ogni indagine sull'organizzazione interna in ordine alle deleghe. Inoltre l'art. 5, c 1, legge 241/90 stabilisce che " il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale".

Ne consegue la piena legittimità dell'atto, atteso che il conferimento di delega è atto interno alla amministrazione. Non esiste infatti nessuna norma che preveda la nullità dell'accertamento perché non vi è allegata la delega alla firma (che è atto interno) anche se ovviamente è sempre possibile visionarla su richiesta presso gli Uffici. E comunque, ai fini della salvaguardia della buona fede, trasparenza e leale collaborazione, sull'accertamento è ben riportato che il Capo Area Dott.ssa Salvatrice Malgioglio, firma su delega del Direttore Provinciale dott. Antonio Silipo, e comunque ad ogni buon fine si allega alle presenti controdeduzioni l'atto dispositivo con gli aggiornamenti delle deleghe.

3 ) - Nullità dell'accertamento per omesso contraddittorio.

La norma citata dalla ricorrente art. 5 D.Lgs 218/97 disciplina l'accertamento con adesione, e la ricorrente con riferimento al successivo art. 6 stesso Decreto, ha presentato, in data 04/06/2010, istanza cui hanno fatto seguito due incontri in contraddittorio in data 06/07/2010 e 10/09/2010, appare quindi scorretto sostenere l'omesso contraddittorio.

4) - Nullità dell'accertamento per omessa o insufficiente motivazione.

Si tratta di eccezione di stile più che di sostanza, infatti l'Avviso riporta in maniera esauriente ed esaustiva tutti i presupposti di fatto ( accesso per controllo dei dati dichiarati nello studio di settore - invio del questionario - esame documentazione prodotta - irregolarità riscontrate - ricostruzione dei maggiori ricavi) e le ragioni giuridiche ( art. 39, c 1, DPR 600/73 ed art. 62 sexies DL 331/93). Dette norme prevedono che "gli accertamenti di cui agli artt. 39 DPR 600/73 e 54 DPR 633/72 ....possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta".

La motivazione molto ampia, ben 5 pagine, spiega i presupposti di fatto e di diritto e le concrete modalità di ricostruzione dei ricavi, con richiamo altresì alla giurisprudenza sulla

gestione antieconomica dell'impresa e sulle conseguenze in termini di inversione dell'onere della prova.

Va anche precisato che la giurisprudenza di legittimità (ex multis la sent. C. Cass. n. 6232/03) ritiene che " in tema di contenzioso tributario, l'avviso di accertamento - che ha carattere di "provocatio ad opponendum" soddisfa l'obbligo di motivazione, à sensi dell'art. 56 DPR 633/72, ogni qual volta l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'an" ed il "quantum debeatur".

L'eccezione della ricorrente secondo la quale l'Ufficio ha accertato semplicemente applicando i parametri induttivi degli Studi di settore, può solo considerarsi una "grossolana svista".

L'accertamento infatti non è basato sugli Studi di settore, che hanno fornito solo indizi di incongruità, ma è scaturito da una ricostruzione analitico - induttiva dei maggiori ricavi fondata sull'applicazione di una diversa percentuale di ricarico al costo del venduto delle diverse tipologie.

Prive di rilievo quindi le lagnanze della ricorrente con le quali si sostiene la necessità di ulteriori elementi di prova a sostegno dello scostamento dei ricavi dichiarati e ricavi puntuali scaturiti dagli Studi di settore.

L'atto infatti è stato emanato con riferimento all'art. 39, c 1, lett d) DPR 600/73 (irregolarità nelle scritture contabili) e 62 sexies DL 331/93 (incongruenze fra ricavi, compensi e corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dall'attività e/o dagli studi di settore art. 62 bis DL 331/93) a seguito di riscontrate irregolarità dell'impresa sottoposta a controllo.

Fuorviante quindi la conclusione secondo cui l'accertamento si fonda su informazioni e dati non riferibili alla attività dell'impresa, come ad esempio la capacità di spesa dei soci e le ingenti spese di trasporto, sebbene questi rilievi costituiscono comunque presunzioni importanti che hanno poi portato alla rettifica, ma che attengono anche alla attività dell'impresa, e comunque non va sottovalutato il fatto che la compagine sociale della ricorrente è formata da due soci, la cui attività prevalente è quella svolta nell'impresa da cui traggono redditi inferiori alle capacità di spesa degli stessi.

5 ) - infondatezza dell'accertamento di maggiori ricavi.

La ricorrente lamenta che l'Ufficio si sia fondato, sull'accertamento dei maggiori ricavi, sulle ingenti spese di trasporto ( € 36.000,00) e del valore delle rimanenze finali.

In realtà questi rilievi, sostiene l'Ufficio, abbiano, insieme ad altri, portato alla conclusione di una gestione poco economica dell'attività. Così sembra laddove si adotta una politica commerciale ricorrendo al pieno di scorte di generi alimentari, destinati poi a deteriorarsi, per contenere le spese di trasporto. Analogamente per le eccessive rimanenze finali di generi deteriorabili.

L'accertamento però è sorretto da ben altre circostanze ed anomalie:

- esiguità dei redditi dichiarati: € 107.179,00 nel 2004, € 40.331,00 nel 2005, € 32.299,00 nel 2006, 44.873,00 nel 2007;

- irregolarità emerse nella compilazione degli studi di settore, infatti oltre ai beni strumentali, c'è da considerare l'area di mercato, che non è soltanto regionale ma per il 10% è diretta all'estero, quindi con accreditamento anche oltre i confini nazionali;

- incoerenza della percentuale di ricarico dichiarata di 1,23 rispetto ad un range di minimo 1,24 e massimo 1,81;
- incongruità del reddito dei soci rispetto agli impegni finanziari assunti;
- complessiva gestione antieconomica, con conseguente presunzione di occultamento di redditi, sulla base della giurisprudenza indicata nell'atto.

L'insieme di tutte queste presunzioni ha determinato l'Ufficio ad una ricostruzione induttivoanalitica, così come dettagliatamente esposta nelle controdeduzioni e nell'Avviso, anche con appositi specchietti esplicativi, che ha determinato la contestazione di maggiori ricavi di € 80.848,00.

#### 6) - quantificazione delle sanzioni.

L'Ufficio, sulla scorta delle lagnanze di parte ricorrente, ha riconosciuto l'errata applicazione delle sanzioni, e in autotutela, come da allegato, ha provveduto a considerare le sanzioni 2005 e 2006 e in applicazione dell'art. 12 D.Lgs. 472/97 ha determinato per i due anni l'unica sanzione di € 8.005,50, restando ovviamente ferme le due sanzioni per le quali non si applica il cumulo giuridico che restano per il 2005 € 1.032,00 e per il 2006 € 1.032,00,

Conclude quindi l'Ufficio per la rideterminazione delle sanzioni come sopra esposto e per il rigetto del ricorso nel resto, con vittoria di spese.

Con nota prot. 9789 del 19/01/2011 l'Ufficio chiede la riunione dei seguenti procedimenti RGR 1892/10, RGR 1893/10, RGR 1894/10, RGR 1895/10, RGR 1896/10 e RGR 1897/10 per connessione oggettiva e soggettiva nonché, con analoga motivazione, la riunione dei procedimenti: RGR 1926/10 e RGR 1927/10 in carico alla sez. 12 e RGR 1928/10 e RGR 1929/10 in carico alla Sez. 11.

L'istanza di sospensione, esaminata nell'udienza del 08/03/2011 è stata respinta, mentre la Cartella esattoriale indicata nel ricorso, di fatto non è stata prodotta in atti.

La ricorrente con memoria presentata in data 29/04/2011 con riferimento alle controdeduzioni dell'Ufficio, insiste nelle richieste di cui al ricorso introduttivo specificatamente in ordine alla mancata sottoscrizione della relata di notifica, della delega alla firma, dell'omesso contraddittorio.

### **MOTIVAZIONI**

La Commissione preliminarmente, nell'udienza del 08/03/2011 ha disposto la riunione al presente procedimento RGR 1892/10 dei procedimenti RGR 1893/10, RGR 1894/10, RGR 1895/10, RGR 1896/10 e RGR 1897/10 per connessione oggettiva e soggettiva e successivamente sono stati altresì riuniti, con analoga motivazione, i procedimenti RGR 1926/10 e RGR 1927/10, già in carico alla sez. 12 ed i procedimenti RGR 1928/10 e RGR 1929/10 già in carico alla Sez. 11, per disposizione del Presidente della CTP di Varese in data 01/04/2011.

Le eccezioni sollevate dalla ricorrente relativamente alle notifiche, atteso che l'Ufficio ha prodotto copia degli avvisi di ricevimento, così come descritti nelle controdeduzioni con gli estremi delle raccomandate sia con riferimento alla società che ai soci, e così come osservati in udienza, ritiene il Collegio non possono essere accolte, non soltanto in relazione al principio del raggiungimento dello scopo, come di fatto avvenuto con la presentazione del ricorso in esame, e ciò per costante orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione, ma anche in funzione delle stesse eccezioni della ricorrente che contesta la omessa sottoscrizione, invocando a sostegno quanto sostenuto

dalla Suprema Corte con la sentenza 24442/2008, mentre nel caso di specie gli avvisi di ricevimento sono sottoscritti dall'addetto al recapito, quindi non sussiste la mancata sottoscrizione eccepita.

Ma va inoltre evidenziato che in caso di notifica a mezzo posta, l'unico documento probatorio della regolarità nonché dell'esistenza della notifica, è l'avviso di ricevimento (art. 4, Legge 890/82). Tale documento è il solo e l'unico idoneo a provare l'avvenuta consegna del plico, la data di notifica e l'identità della persona che lo ha ricevuto.

E dal momento che ex lege non sono ammessi documenti e/o certificazioni equipollenti al suddetto avviso di ricevimento, contrariamente a quanto accade per le notifiche "ordinarie", l'omessa compilazione della relata di notificazione sull'accertamento notificato a mezzo posta non pregiudica il perfezionamento della notifica.

Nelle sentenze Cassazione sez. civile a sez unite n. 7821 del 19/07/1995 e Cass. Sez Tributaria a sez unite n. 23519 del 12/09/2008 in sintesi, i Giudici di Legittimità hanno statuito che la carenza assoluta della relata, tanto nella copia destinata al notificatario, quanto nell'originale dell'atto, allorché la fase di documentazione sia regolarmente assolta dall'avviso di ricevimento, NON genera alcun vizio bensì una MERA irregolarità in quanto la relata menzionata dall'art. 3 legge 890/82 è cosa diversa rispetto a quella disciplinata dall'art. 148 c.p.c.. Nel caso di notifica a mezzo posta, la relata prevista dall'art. 3/890, è ANTERIORE alla fase di consegna vera e propria in quanto, per l'appunto, la consegna è materialmente eseguita dal "postino".

Ne deriva che il momento "cruciale" in cui la notifica a mezzo posta si perfeziona è la COMPILAZIONE dell'avviso di ricevimento (ex art. 4/890) in quanto è proprio l'avviso di ricevimento che contiene tutti gli elementi citati dall'art. 148 c.p.c. quindi : " la norma sulle notifiche a mezzo posta, mentre prescrive espressamente che l'avviso di ricevimento costituisce prova della notifica (fissandone l'essenzialità), non contiene alcuna indicazione in ordine all'efficacia probatoria della relata dell'ufficiale giudiziario (vedi sentenza Cass. n. 7821). Per questi motivi, nella specie l'omessa compilazione della relata di notifica realizza un mero vizio formale in quanto non assolve, nel caso di notifica a mezzo posta, alcuna funzione essenziale al procedimento notificatorio.

Ritiene poi il Collegio con riferimento alle eccezioni sulla validità delle delega alla firma dell'atto e dell'omesso contraddittorio, attesa la esistenza per quest'ultimo degli allegati verbali di effettuazione nelle date indicate, di considerare infondate le argomentazioni della ricorrente con rinvio alle esplicitazioni esposte dall'Ufficio.

Va poi precisato che l'Accertamento, nel caso di specie, avvenuto a seguito di verifica analitico/induttiva, e conseguente PVC, non comportava l'obbligo del contraddittorio previsto negli accertamenti in conseguenza della applicazione degli studi di settore.

Inoltre la ricorrente ha esternato nel ricorso a propria difesa argomentazioni interpretative delle norme giuridiche, ma non ha efficacemente contestato le argomentazioni ed i calcoli fatti dall'Ufficio a sostegno della pretesa tributaria, che trova invece fondamento nelle articolate e puntuali motivazioni e calcoli inseriti nell'avviso di accertamento ed espresse anche nelle controdeduzioni, anche con ausilio di appositi prospetti esplicativi, in ciò confermando che le presunzioni dell'Ufficio, per altro attinenti a vari rilievi a conferma che le presunzioni sono corroborate da numerosi altri indizi e rilievi, non sono state smentite da prove contrarie fondate, dando così alle presunzioni, nell'accertamento induttivo, i requisiti della gravità, precisione e concordanza.

Infatti, avendo l'Ufficio indicato con precisione gli elementi dai quali scaturisce la pretesa tributaria, (si legge nelle controdeduzioni e rimaste non contestate dalla ricorrente: - L'atto

infatti è stato emanato con riferimento all'art. 39, c 1, lett d) DPR 600/73 ( irregolarità nelle scritture contabili) e 62 sexies DL 331/93( incongruenze fra ricavi, compensi e corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dall'attività e/o dagli studi di settore art. 62 bis DL 331/93) a seguito di riscontrate irregolarità dell'impresa sottoposta a controllo - la ricorrente era stata messa nelle condizioni di esercitare il suo diritto di difesa, che invece si è sostanziato solo su alcuni elementi di scarso rilievo, dando quindi certezza e prova all'operato dell'Ufficio.

L'infondatezza del millantato difetto di notifica, della nullità della sottoscrizione per carenza di delega del funzionario che ha firmato l'atto di accertamento, dell'omissione di contraddittorio e di motivazioni, sono state puntualmente contestate dall'Ufficio nelle controdeduzioni alle quali si rinvia a integrazione delle presenti motivazioni, ma poteva anche essere sufficiente fare riferimento al secondo capoverso dell'art. 42 DPR 600/73 e al verbale di constatazione che era stato notificato a controparte, per avere tutti gli elementi lamentati nel ricorso. In tal senso copiosa giurisprudenza della Suprema corte - ex multis - la sentenza 19120/05 che dice "l'avviso di accertamento è validamente motivato con richiamo relazionale ad altro atto, reso noto o conoscibile al contribuente".

Inoltre, la Corte di Cassazione (sentenza 4989/2003) è ormai pacificamente orientata nel senso di considerare la funzione della motivazione come quella di mettere in condizione il contribuente di conoscere la pretesa tributaria e di sviluppare le proprie deduzioni difensive "provocatio ad opponendum" (art.42 DPR 600/73).

Relativamente alle eccezioni sulle sanzioni, l'Ufficio ha provveduto in parziale accoglimento delle istanze di parte ricorrente, come sopra riportato

La Commissione ritiene quindi sulla base degli elementi oggettivi acquisiti e delle controdeduzioni dell'Ufficio, come suffragate da riferimenti normativi e giurisprudenziali, che la ripresa a tassazione così operata è da ritenersi fondata, non avendo la ricorrente, pur essendo stata messa in grado di farlo, prodotto elementi idonei ed efficaci a contestare l'an ed il quantum debeatur, con la motivazione, infatti, si intende rendere edotto il contribuente dei presupposti di fatto e di diritto sui quali l'accertamento è fondato, ed anche dell'iter logico - giuridico in base al quale l'Amministrazione avanza la propria pretesa impositiva, con ciò consentendo al contribuente ogni azione di difesa atta a dimostrare il contrario, ma a ciò la ricorrente non ha fatto ricorso.

Il giudizio tributario, infatti, deve tendere ad accertare la legittimità dell'atto, ma anche l'accertamento sostanziale del rapporto, in quanto il ricorso è il veicolo di accesso per la valutazione formale e sostanziale del provvedimento impugnato, in modo da valutare la quantificazione della pretesa tributaria e giudicare se ritenuta congrua sulla base di elementi oggettivi acquisiti e delle presunzioni ritenute condivisibili, nonché degli elementi soggettivi.

La ricorrente, non ha fornito, in questo senso, elementi di valutazione e prove idonei a contrastare la pretesa tributaria.

Pertanto visti gli artt. 15, 35 e 36 del D.L.vo 546/92

#### **P.Q.M.**

respinge i ricorsi riuniti e condanna i ricorrenti in solido fra loro al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento).